

dei siti», ovvero adempimenti che, in quanto espressione della disciplina speciale in materia di bonifica, possono essere ordinati esclusivamente dalla Provincia, ex art. 244, D.Lgs. n. 152/2006, nei soli confronti del responsabile della potenziale contaminazione e purché si sia verificato un superamento dei valori di attenzione. Conseguentemente, il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'appello del concessionario escludendo sia che questo ordine possa essere adottato dal Comune sia che possa «essere direttamente (*melius*, in modo automatico, secondo il parametro della responsabilità oggettiva)

rivolto all'A. senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità».

La Corte, infatti, esclude che l'art. 14 del codice della strada possa assurgere a parametro normativo per l'individuazione in capo al concessionario di una responsabilità colposa per l'abbandono ed il deposito di rifiuti, in quanto «ciò non può avvenire al di fuori di un accertamento in contraddittorio, non essendo ravvisabile una responsabilità da posizione del proprietario, ovvero, nella specie, del concessionario».

AMBIENTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III
13 SETTEMBRE 2019, N. 38021

IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI NON SI ESTENDE AI RIFIUTI OGGETTO DI GESTIONE AUTORIZZATA

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

Il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006 non può estendersi a rifiuti oggetto di forme di gestione autorizzata o, comunque, lecita dal momento che lo stesso sanziona la combustione dei soli «rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato». Pertanto, poiché l'incenerimento a terra è una forma di gestione rifiuti che va autorizzata, in mancanza di questa autorizzazione può, tutt'al più, configurarsi la contravvenzione di smaltimento non autorizzato ex art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. Deve, inoltre, escludersi che, con riferimento a questa condotta illecita, possa trovare applicazione la scriminante dell'adempimento di un ordine del datore di lavoro ex art. 51 codice penale, in quanto essa è inapplicabile ai rapporti di subordinazione di diritto privato.

Il fatto

Il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006 non può estendersi a rifiuti oggetto di forme di gestione autorizzata o, comunque, lecita, dal momento che lo stesso sanziona

la combustione dei soli «rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato». Pertanto, poiché l'incenerimento a terra è una forma di gestione rifiuti che va autorizzata, in mancanza di questa autorizzazione può tutt'al più configurarsi la contravvenzione di smaltimento non au-

- Rifiuti
- Attività di abbruciamento
- Art. 256
D.Lgs. n. 152/2006
- Art. 256-*bis*
D.Lgs. n. 152/2006
- Tollerabilità dell'emissione odorigena
- Scriminante dell'adempimento a un ordine